

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2322

DEL 17/05/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura. 112. Insediamento dei giovani in agricoltura. Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della Soc. Agr. "La Valle del Cixerri" (CUAA: NNSCLD75C60E281B).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007-2013 - Misura 112 "Insediamento dei giovani in agricoltura", prima sottofase;
- PREMESSO** che il 29/10/2009 la Soc. "La Valle del Cixerri" ha presentato domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926 del 17/12/2009, veniva approvata la Graduatoria Provvisoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2322

DEL 17/05/2012

domande non ammissibili relative alla prima sottofase. L'istanza della Società "La Valle del Cixerri" si collocava nella posizione n. 571 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

## **PREMESSO**

che, a seguito della preistruttoria, in data 07/07/2011 l'Ufficio istruttore comunicava l'avvio del procedimento di rigetto della richiesta di finanziamento, con le seguenti motivazioni: 1) la ditta non ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 18/01/2011; 2) il Piano di Sviluppo Aziendale è privo del timbro e firma di un Tecnico agricolo abilitato; 3) l'azienda non raggiunge il reddito lordo standard minimo e l'impiego minimo di manodopera previsti dal bando (assenza totale di suini registrati nella BDN; mancato accertamento della presenza degli alberi da frutta per l'impossibilità di individuare sul SIAN la superficie interessata, stante l'assenza delle planimetrie catastali, già richieste alla ditta); 4) dall'esame della documentazione agli atti non si rileva una durata della società pari al periodo di impegno (7 anni); 5) non è certificata l'iscrizione ad una Organizzazione dei Produttori, e ciò non consente la conferma del punteggio premiante; 6) "non si riscontra l'idoneità aziendale attestata dall'Organismo di controllo per l'applicazione del metodo di produzione biologica" e ciò non consente la conferma del punteggio premiante; precedentemente attribuito. Alla Ditta veniva assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o documenti;

## **PREMESSO**

che in data 25/07/2011 la Ditta, per il tramite del tecnico progettista, ha riscontrato la suddetta nota, dichiarando quanto segue: 1) "il reddito minimo dell'azienda è superiore a quanto riscontrato dal tecnico istruttore in quanto la società è proprietaria di n°20 suini adulti che non sono presenti in Banca Dati Nazionale con il proprio codice aziendale perchè al momento della costituzione del PSA erano detenuti presso l'azienda che ha venduto gli animali, pur essendo gli unici proprietari del bestiame"; 2) "nell'azienda sono presenti diversi ettari a frutteto che però non compaiono sul SIAN graficamente in quanto di recente impianto"; 3) "la durata della società è

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2322

DEL 17/05/2012

indeterminata, nel senso che non è stata determinata la durata, ma è da ritenersi superiore al periodo di impegno dei 7 anni sia come autocertificazione dei titolari che come statuto". La ditta, inoltre, ha allegato la seguente documentazione integrativa: visura camerale, PSA timbrato dal tecnico progettista, certificazione di iscrizione all'OP Consorzio Produttori Sardegna biologica, dichiarazione di ICEA attestante che l'azienda è assoggettata al sistema di controllo del biologico;

**PREMESSO** che con nota n.8709 del 04/08/2011, notificata alla ditta il 09/08/2011, l'Ufficio istruttore trasmetteva la Determinazione di rigetto n. 3436 del 02/08/2011, che confermava sostanzialmente le motivazioni del preavviso di rigetto. Nella determinazione si ribadiva che "non sussistendo le condizioni minime di reddito, di fabbisogno di manodopera e di durata della società, non si conferma il punteggio";

**VISTO** il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto il 05/09/2011, nel quale la Ditta dichiara che è stata regolarizzata presso la Camera di Commercio la durata della società oltre i 7 anni, come richiesto dal bando. Inoltre, "relativamente al RLS dichiarato in PSA si sono considerati i soli suini, in quanto sufficienti a coprire il fabbisogno aziendale in termini di UDE e di ULA, ma in azienda erano presenti coltivazioni orticole in pieno campo in seconda coltura estiva";

**PRESO ATTO** che la Ditta, con la presentazione della documentazione integrativa, ha dimostrato di aver modificato presso la Camera di Commercio la durata della società per adeguarla ai requisiti del bando;

**VISTO** il punto 6.2.3 del bando il quale chiarisce che "si considera insediato il giovane che abbia dato inizio effettivamente all'attività agricola indicata nel P.S.A. Con la creazione di una stabile organizzazione aziendale che comporta la disponibilità dei beni d'impresa (terreni, fabbricati, macchinari, bestiame etc.)"

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2322

DEL 17/05/2012

**VISTO** il punto 6.2.5 del bando, il quale prevede che l'azienda agricola deve possedere le seguenti dimensioni aziendali 1) un reddito lordo Standard aziendale: pari ad almeno 8 UDE; 2) un fabbisogno di manodopera aziendale pari ad almeno 0,8 ULA;

**VISTO** il punto 12.5 del bando, il quale prevede che: "prima dell'adozione della decisione individuale di concessione del sostegno su ciascuna domanda dovrà essere effettuato il controllo sulle dichiarazioni rese sui requisiti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi di priorità (...). Qualora da tali controlli emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di aiuto si procederà al ricalcolo del punteggio sulla base dei requisiti effettivamente posseduti, al quale si applica una decurtazione pari al 50% del punteggio dichiarato in eccesso";

**VISTO** il punto 5 dell'allegato 1 del Decreto Assessoriale n.2280/DecA/93 del 16/09/2009, come modificato dal Decreto Assessoriale n.847/DecA/28 del 29/04/2011, il quale dispone che "con riguardo alle dimensioni minime dell'azienda in termini di RLS e ULA, tenuto conto che i valori di RLS e ULA sono rapportati all'anno (RLS/anno e ULA/anno), si chiarisce che ai fini del soddisfacimento dei requisiti in termini di RLS e ULA di ingresso, i rispettivi valori devono essere determinati tenendo conto dell'effettiva capacità dell'azienda, al momento dell'insediamento e in condizioni di ordinarietà, di assicurarne il raggiungimento nel corso del primo anno di insediamento". Lo stesso decreto n. 847 precisa che "la creazione di una stabile organizzazione aziendale deve essere compiuta entro la data di presentazione della copia cartacea del Piano di Sviluppo Aziendale dell'amministrazione";

**CONSIDERATO** che i suini, acquistati il 30/03/2010, come si evince dal registro aziendale di carico e scarico e per ammissione della stessa Ricorrente, alla data dell'insediamento non erano nella disponibilità dell'impresa, essendo collocati

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2322

DEL 17/05/2012

presso altra azienda agricola. Quindi detti suini, non concorrono al calcolo della redditività aziendale;

**RITENUTO** di non poter prendere in considerazione, ai fini del calcolo del RLS e delle ULA, i terreni dichiarati in sede di presentazione del ricorso in quanto non indicati nel PSA;

**RITENUTE** per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3017 del 18/04/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

**ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla soc. "La Valle del Cixerri (CUAA **NNSCLD75C60E281B**);

**ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

**ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**  
Marcello Giovanni Onorato